

Criteria di valutazione degli studenti

Premessa – quella che segue è la sintesi (web) dei criteri di valutazione; per maggiori informazioni in merito, si rinvia alla vigente normativa e alla versione integrale:

- L. 325 / 95
- DPR 122 / 2009
- DM 80 / 2007
- DM 99 / 2009
- Programma triennale dell'offerta formativa (PTOF)
- Criteri di valutazione degli studenti – versione integrale del 6 giugno 2016

Nota terminologica - al pari di altri documenti dell'Istituto, per ragioni di semplificazione e di comprensione, anche il presente documento utilizza esclusivamente la formulazione al maschile (lo studente, il docente e simili), comprensiva ovviamente anche di quella femminile.

Criteria di valutazione – Il Collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento.

Concorrono a determinare la valutazione, secondo la programmazione didattica, i seguenti elementi:

- il livello di partenza dello studente e la sua storia personale;
- il curriculum, il comportamento, l'impegno e l'interesse;
- la puntualità nella consegna e la completezza dei lavori;
- le conoscenze, le competenze e le capacità acquisite;
- i risultati di eventuali interventi di recupero;
- la partecipazione al dialogo, al programma didattico e di ricerca;
- la partecipazione ad attività integrative organizzate dalla scuola;
- lo spirito di collaborazione e di iniziativa;
- i progressi nel metodo di studio nonché assenze e ritardi

Validazione dell'anno scolastico – Per procedere alla valutazione è richiesta la presenza del 75% delle ore programmate (1188 per la prima classe; 1254 per le altre classi)

Per chi abbia superato il limite, sono da utilizzare i seguenti criteri integrativi.

In tal caso – e in altri casi eccezionali – il Consiglio di classe, con delibera motivata, può validare l'anno scolastico, tenuto conto delle circostanze specifiche, dell'impegno e della personale maturazione del candidato.

Ammissione – non ammissione - L'alunno è promosso in presenza di una generale positività dell'esito scolastico, (risultati sufficienti in tutte le discipline). Non è promosso chi registra 3 o più insufficienze gravi ovvero 4 insufficienze.

Eventuale sospensione del giudizio - Nel caso in cui l'alunno non raggiunga la sufficienza in una o più discipline, ma il Consiglio ritenga di ammetterlo alla classe successiva, si rinvia la formulazione del giudizio finale, per effettuare la verifica secondo tempi e modalità previsti dal PTOF.

Procedure – Il docente desume il voto da un motivato giudizio (conoscenze, competenze e capacità acquisite) e lo propone al Consiglio di classe per l'approvazione.

Non ammissione alla classe successiva – La delibera di non ammissione alla classe successiva viene motivata.

Sospensione del giudizio: rinvio della valutazione – In caso di sospensione del giudizio in una o più discipline, la verifica del superamento del debito viene rinviata all'ultima settimana di agosto.

Ammissione all'Esame di Stato – Sono ammessi all'esame di Stato gli alunni che conseguano una valutazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.

Credito scolastico – Il credito indica il grado di preparazione complessiva raggiunta da ciascun candidato e corrisponde al punteggio che il Consiglio di classe attribuisce allo studente in base agli esiti dello scrutinio.

Credito formativo – Per credito formativo si intende ogni qualificata esperienza, svolta al di fuori della scuola di appartenenza che contribuisca alla formazione della persona e alla sua crescita personale, civile e culturale. Il credito formativo è attribuito in base alle valutazioni del Consiglio di classe.

Sintesi dell'aprile 2020
